

COLLEGIO DI PALERMO

composto dai signori:

(PA) MAUGERI	Presidente
(PA) SANTANGELI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) CIRAOLLO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) MAZZU'	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(PA) VASCELLARO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - FRANCESCO CIRAOLLO

Seduta del 30/03/2020

FATTO

La ricorrente ha concluso con l'intermediario convenuto i seguenti contratti:

a) finanziamento n. xxx120 del 15/09/2009, rimborsabile in 120 rate mensili mediante cessione del quinto dello stipendio, estinto anticipatamente in corrispondenza della rata n. 49;

b) finanziamento n. xxx678 del 16/02/2013, rimborsabile in 120 rate mensili mediante delegazione di pagamento, estinto anticipatamente in corrispondenza della rata n. 50.

Insoddisfatto dell'esito del reclamo presentato all'odierna resistente, si rivolge all'Arbitro per vedere accolta la richiesta *ex art. 125-sexies* TUB di rimborso degli oneri versati e non maturati relativi ai suddetti finanziamenti, per un importo complessivo pari ad € 1.646,70, oltre interessi dalla data del reclamo e spese di assistenza difensiva, quantificate in € 200,00.

L'intermediario, seppur regolarmente avvisato della presentazione del ricorso, non ha depositato controdeduzioni.

DIRITTO

La controversia in esame concerne la mancata restituzione, da parte dell'intermediario resistente, della quota non maturata degli oneri corrisposti in occasione della stipulazione di due contratti di finanziamento, estinti anticipatamente.



Com'è noto, ai sensi dell'art. 125-sexies TUB il consumatore ha diritto, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, ad una riduzione del costo totale del credito, pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto. È altrettanto noto che, nel dare attuazione a tale norma, quest'Arbitro ha costantemente applicato, nel corso degli anni, il principio secondo cui andrebbero restituiti, conformemente ad un criterio proporzionale (c.d. *pro rata temporis*), i soli costi soggetti a maturazione nel corso dello svolgimento del rapporto negoziale (c.d. *recurring*), ma non anche quelli imputabili alla fase delle trattative e della formazione del contratto (c.d. *up front*), considerati non ripetibili (Coll. coord., dec. n. 6167/14, n. 10003/17, n. 10035/16). Per consolidato orientamento, inoltre, sono sempre stati ritenuti rimborsabili dall'intermediario finanziatore, per la parte non maturata, anche i costi assicurativi relativi alla parte di finanziamento non goduta (art. 49 del Reg. Isvap n. 35/2010; art. 22, comma 15-*quater*, d.l. n. 179/2012; Coll. coord., dec. n. 6167/2014).

Di recente, tuttavia, la Corte di Giustizia Europea, chiamata a pronunciarsi sulla corretta interpretazione dell'art. 16, par. 1, dir. 2008/48/CE in materia di contratti di credito ai consumatori, ha stabilito che detta norma - sostanzialmente corrispondente all'art. 125-sexies TUB - debba essere interpretata nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato include tutti i costi a carico del consumatore, compresi, pertanto, anche quelli non dipendenti dalla durata del rapporto (CGUE, 11 settembre 2019, causa C-383/18, *Lexitor*).

Sulla scorta di tale pronuncia - ritenuta applicabile anche alle controversie ancora pendenti, in ragione dell'efficacia retroattiva unanimemente riconosciuta alle sentenze interpretative della CGUE (Cass., n. 5381/17; Cass., n. 2468/16) - il Collegio di Coordinamento ha da ultimo stabilito, con decisione n. 26525/19 (alle cui ampie motivazioni integralmente si rimanda), che l'art. 125-sexies cit., integrando l'esatta e completa attuazione dell'art. 16 dir. 2008/48/CE, vada applicato includendo nel diritto del consumatore alla riduzione del costo integrale del credito anche i costi *up front*, al di là di ogni differenza, nominalistica o sostanziale, con gli altri oneri previsti in contratto.

Quanto alle concrete modalità di restituzione dei costi istantanei, inoltre, il Collegio di coordinamento ha ammesso l'applicabilità di un criterio di calcolo diverso da quello utilizzato con riferimento agli oneri continuativi (purché rispondente in ogni caso ad un principio di proporzionalità), ritenendo di poterlo individuare, sia pure con indicazione non vincolante, nello stesso criterio adottato dalle parti contraenti per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito. Ferma restando la rimborsabilità dei costi *recurring* secondo il tradizionale criterio *pro rata temporis*, pertanto, la restituzione dei costi istantanei potrebbe avvenire (anche, ma non necessariamente) secondo il metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale) utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal piano di ammortamento del prestito.

In base a tali premesse, cui questo Collegio ritiene di poter prestare adesione, può essere deciso il caso in esame, analizzando separatamente i distinti contratti oggetto di ricorso.

A) Con riferimento al finanziamento n. xxx120, l'esame delle disposizioni contrattuali relative alle voci di costo delle quali è stato chiesto il rimborso, induce innanzitutto ad attribuire natura *recurring* alle commissioni finanziarie, in quanto poste a copertura anche di attività soggette a maturazione nel tempo (ad es., amministrazione del prestito per tutta la durata dell'ammortamento, o gestione delle rate di rimborso in scadenza). Le stesse dovranno essere restituite al ricorrente, pertanto, secondo il tradizionale criterio *pro rata temporis*.

Del pari, tenuto conto del consolidato orientamento di quest'Arbitro, dovranno essere rimborsati al ricorrente, secondo il criterio *pro rata temporis*, anche gli oneri assicurativi,



non risultando comprovata l'affermazione dell'intermediario, contenuta nel riscontro al reclamo (e implicitamente contestata in sede di ricorso), secondo cui la Compagnia assicurativa avrebbe già versato l'importo di € 106,10 a titolo di premio non goduto.

Considerati la data di estinzione del prestito (corrispondente, secondo la documentazione in atti, alla rata n. 49) e i rimborsi di cui v'è prova in atti (€ 689,80, riconosciuti in conteggio estintivo), parte istante ha dunque diritto alla quota non maturata delle commissioni finanziarie, quantificabile in € 661,14 (= € 2.283,28/120 x 71 = € 1.350,94 - € 661,14), nonché al premio non goduto, ammontante ad € 514,75 (= 870,00/120 x 71), per un importo complessivo pari ad € 1.175,89.

B) In merito al contratto n. xxx678, invece, va osservato che l'unica voce di costo della quale il ricorrente chiede il rimborso (*Spese di istruttoria e di vendita*) può essere qualificata come *up front*, in quanto relativa unicamente ad attività preliminari all'erogazione del prestito (raccolta documentazione, valutazione del merito creditizio, delibera del finanziamento, ecc.).

Atteso che il finanziamento risulta estinto in corrispondenza della rata n. 52 (v. conteggio estintivo e quietanza liberatoria in atti), al ricorrente compete dunque la somma di € 298,11, determinata in applicazione del summenzionato criterio della curva degli interessi.

Il ricorso può essere accolto, pertanto, nei limiti sopra specificati, dichiarando l'intermediario tenuto al pagamento del complessivo importo di € 1.474,00 (= € 1.175,89 + € 298,11), al netto di quanto eventualmente corrisposto da terzi, oltre interessi dalla data del reclamo.

In linea con il consolidato orientamento di quest'Arbitro, non può essere accolta la domanda di rifusione delle spese di assistenza difensiva, anche perché non avanzata già in sede di preventivo reclamo.

PER QUESTI MOTIVI

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione dell'importo complessivo di € 1.474,00, al netto di quanto eventualmente già corrisposto da terzi, oltre interessi legali dalla data del reclamo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
MARIA ROSARIA MAUGERI